

SCADENZA: in attesa di decreto attuativo

Finalità	<p>La Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, all'articolo 1, commi da 184 a 197 (cd. 'Legge di Bilancio 2020), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019, ridefinisce la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0, introducendo un nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi.</p> <p>Tale nuova disciplina, in vigore dal 1° gennaio 2020, sostituisce quelle previgenti del super ammortamento (Legge n. 208/2015, art. 1, commi da 91 a 94) e dell'iper ammortamento (Legge n. 232/2016, art. 1, commi da 8 ad 11), che restano applicabili agli investimenti in beni strumentali effettuati fino al 31 dicembre 2019, ovvero 'prenotati' a tale data mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un ordine confermato dal fornitore; • il versamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione del bene. <p>La finalità dell'intervento è quello di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.</p>
Territorio di intervento	Nazionale
Beneficiari	Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Settori d'Intervento/ambito di intervento	Beni strumentali
Tipologia di interventi	L'intervento prevede la concessione di un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, dalle imprese che dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 sia soddisfatta la duplice condizione relativa all'ordine ed all'acconto minimo del 20%), effettuino investimenti nei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive localizzate sul territorio dello Stato.
Spese ammissibili	<p>Gli investimenti per i quali viene riconosciuto il beneficio del nuovo credito d'imposta, risultano i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beni Materiali Strumentali Nuovi, di cui al comma 188, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 (beni ex super ammortamento); • Beni Materiali Strumentali Nuovi, secondo il modello Industria 4.0, di cui al comma 189, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 (beni ex iper ammortamento); • Beni Immateriali Strumentali Nuovi, secondo il modello Industria 4.0, di cui al comma 190, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 (beni ex iper ammortamento dei beni immateriali di cui all'Allegato B della cd. 'Legge di Bilancio 2017').
Spese non ammissibili	<p>Risultano esclusi dall'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i beni compresi nell'articolo 164, comma 1, del TUIR (autoveicoli ed altri mezzi di trasporto); • i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;

	<ul style="list-style-type: none"> • i fabbricati e le costruzioni; • i beni di cui all'allegato 3 annesso alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208; • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Contributo/Finanziamento	<p>La misura dell'agevolazione è diversa a seconda della tipologia dei beni oggetto dell'investimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0" (allegato A alla legge n. 232/2016), il credito d'imposta è pari al 40% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e al 20%, per la quota eccedente e fino al limite massimo di 10 milioni di euro. Per gli investimenti in leasing, si considera il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; • per i beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0" (allegato B alla legge n. 232/2016), il credito d'imposta è pari al 15%, nel limite massimo di 700 mila euro di costi ammissibili; • per i beni diversi da quelli di cui ai due punti precedenti, il credito d'imposta è pari al 6% del costo, determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del Tuir, nel tetto di 2 milioni di costi ammissibili. Per gli investimenti in leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.
Modalità di partecipazione	<p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali. La fruizione può avvenire a decorrere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni diversi da quelli "Industria 4.0"; • dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per gli investimenti in beni "Industria 4.0". <p>Richiede l'effettuazione di una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, il cui modello, contenuto, modalità e termini di invio, verrà stabilito da un successivo apposito decreto direttoriale.</p>
Documentale	Mod. 7.08

Restiamo a disposizione per informazioni in ordine all'assistenza e alla consulenza per la predisposizione delle domande di finanziamento. E' possibile contattarci al n. 081 7871810, oppure inviare una e-mail a segreteria@adim.info